

Conservatorio "B. Marcello" di Venezia

Testo di contrattazione integrativa sulle Relazioni Sindacali a livello di Istituzione

Le Parti, premesso che:


- il sistema delle relazioni sindacali persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;
- è necessario definire le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione in coerenza con i principi d'indirizzo e di autonomia dettati dalla normativa vigente ;
- è essenziale, per il buon esito delle relazioni sindacali, che il rapporto fra le parti sia improntato a principi di correttezza, trasparenza, mutua consultazione e disponibilità reciproca:

convengono su quanto di seguito articolato:

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata, interpretazione autentica e conciliazione.

- 1-Il presente contratto si applica a tutto il personale sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato in servizio presso l'istituzione .
- 2-Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali, qualora incompatibili.
- 3-Il presente contratto conserverà validità fino al 31 10 2012. È fatta salva la possibilità di prorogare, modificare, integrare o disdire il presente contratto mediante comunicazione scritta di una delle parti e successivo incontro tra di esse entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
- 4-Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 febbraio 2005, dal CCNI del 22 luglio 2005, dal D.L. vo 165/2001, dalla L. 300/1970, dal D. Lgvo 150 / 2009, dal CCNL parte normativa 2006 / 2009 , parte economica biennio 2006 / 07 e biennio 2008 / 09.
- 5- Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
- 6- Entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, il Direttore dispone l'affissione di copia integrale del presente contratto nelle bacheche del Conservatorio.
- 7-In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di interpretazione autentica, che deve essere formulata in forma scritta dalla parte interessata e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti che hanno determinato la controversia.
- 8-In caso di controversie tra la parte pubblica, la RSU e OO..SS.. si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura si deve di necessità concludere entro 15 giorni lavorativi dall'insorgere della controversia.



Art.2

Relazioni sindacali, strumenti, soggetti delle relazioni

1- Modelli relazionali

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

- a) concertazione, trasparenza e aggiornamento degli atti;
- a) informazione preventiva e successiva;
- b) partecipazione;
- c) contrattazione integrativa;
- d) raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

2-Strumenti

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a) informativa preventiva e successiva: attraverso la consegna della documentazione e attraverso specifici incontri;
- b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
- c) contrattazione integrativa: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL del 16 02 2005 integrate e modificate dal CCNL parte normativa 2006 / 2009 .

3-Soggetti delle relazioni e composizioni delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica il Direttore dell'Istituzione e il Presidente del Conservatorio, ovvero- se delegato- il Direttore Amministrativo, ognuno per la propria competenza;
- per la parte sindacale, le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'istituzione a rappresentanza ciascuna dell'intero personale; le OO..SS.. firmatarie del CCNL del 16 02 2005, del CCN L parte normativa 2006 / 2009 , parte economica biennio 2006 / 07 e biennio 2008 / 09 .

Art.3

Assemblee sindacali, dichiarazione di partecipazione, servizi minimi assicurati, comunicazione

1-Tutti i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee in orario di lavoro fino ad un monte orario annuo pro capite pari a dieci. Hanno diritto, altresì, a partecipare a tutte le assemblee al di fuori del loro orario di lavoro.

2-Il lavoratore che intende partecipare alle assemblee sindacali è tenuto a dichiarare, individualmente e in via preventiva, la propria volontà di partecipazione all'assemblea, secondo il fac simile allegato al presente atto (all.1). L'Amministrazione utilizza tali dichiarazioni ai fini del computo del monte ore annuo. La dichiarazione di partecipazione all'assemblea è irrevocabile.

3-Non si tiene conto della dichiarazione di partecipazione nel caso di assenza, per qualsiasi motivo, del lavoratore, nel giorno dell'assemblea.

4-Nel caso tutto il personale dichiari preventivamente la propria adesione all'assemblea, la parte Pubblica individua attraverso il sorteggio i nominativi di almeno 3 lavoratori che dovranno assicurare le attività di sorveglianza all'ingresso principale e l'attività didattica prevista.

5-I soggetti sindacali proponenti l'assemblea devono far pervenire alla parte pubblica, in forma scritta anche utilizzando il fax (fa fede la data di ricezione) con sei giorni lavorativi di preavviso, la comunicazione di convocazione dell'assemblea, con l'indicazione del giorno, la

durata, l'eventuale partecipazione di soggetti sindacali esterni e l'ordine del giorno. La parte pubblica provvederà ad avvisare tempestivamente il personale e l'utenza indicando al soggetto sindacale proponente, con un preavviso di norma di tre giorni lavorativi, l'aula disponibile idonea per l'assemblea.

Art.4

Diritto di sciopero, servizi essenziali garantiti

1-In caso di sciopero la Parte pubblica attua le necessarie iniziative d'informazione all'utenza.

2-Ai lavoratori non viene richiesto di manifestare la propria volontà di adesione all'azione di sciopero. Le parti convengono in conformità con l'art. 1, legge 12 / 06 / 90 n. 146 comma 2, lett. d , e con la preintesa sui servizi minimi ed essenziali sottoscritta tra l'ARAN e le OO..SS.. il 02/08/2001.

3-Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.

Ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero si considerano servizi pubblici essenziali:

- lo svolgimento degli esami;

-il pagamento degli stipendi quando lo sciopero cada nell'ultimo giorno utile per effettuare tale adempimento.

- L'individuazione dei lavoratori contingentati sarà effettuata di norma 5 giorni prima dell'azione di sciopero e nella misura indispensabile per la garanzia del servizio minimo.

4- E' fatto divieto di sostituire i lavoratori in sciopero con altri che non sono in servizio, o altri ancora reperiti presso diverse amministrazioni, enti o agenzie.

5-La Parte pubblica invia in copia alla RSU la comunicazione di adesione alle azioni di sciopero che viene inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, nei giorni immediatamente successivi a ciascuna azione di sciopero.

Art.5

Permessi e prerogative sindacali, patronato


1-Per le attività di rappresentanza interna ed esterna i componenti di RSU e di OO..SS.. possono usufruire di permessi sindacali orari o giornalieri fino a un massimo di 12 giorni l'anno secondo le disposizioni dell'art. 2 , del CCNQ 7 agosto 1998. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente dagli interessati al Direttore.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio ordinario.

2-Ad ogni componente di RSU, ai responsabili dei terminali associativi sindacali e alle OO..SS.. firmatarie del CCNL è assicurato il diritto di accesso agli atti su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva come indicate dal CCNL vigente per Accademie e Conservatori previa formale richiesta al Direttore, di norma entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

3-La Parte pubblica assicura la tempestiva trasmissione alla RSU di tutte le comunicazioni, o materiale vario, che a queste viene inviato dalle strutture sindacali provinciali,regionali o nazionali.

4-Ai componenti di RSU dell'Istituzione è consentito per motivi di ordine sindacale, l'uso estemporaneo gratuito del telefono, al II piano, del fax e della fotocopiatrice. Ai medesimi viene assicurato, fuori dell'orario obbligatorio di servizio, il libero utilizzo estemporaneo di un *personal computer* collegato ad una stampante.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'ML' and another that looks like 'FD'.

5-Nella sede dell'Istituzione è garantito a ciascuno dei soggetti sindacali rappresentati l'uso di una propria bacheca sindacale posizionata in via permanente in un luogo accessibile e di normale transito del personale. E' di esclusiva pertinenza delle RSU e delle OO..SS.. firmatarie il presente contratto l'affissione del materiale esposto nella propria bacheca. Il materiale di pertinenza sindacale e del lavoro va esposto esclusivamente nelle bacheche sindacali. Fa eccezione il materiale riguardante l'indizione di un'assemblea sindacale che può essere posto anche negli spazi di accesso comune del personale.

Tutte le comunicazioni, sia della Parte pubblica sia della Parte sindacale, riguardanti l'attività della RSU devono comparire in apposita bacheca riservata a tale materiale informativo.

Eventuali materiali di pertinenza sindacale e del lavoro possono essere rilasciati, da parte della RSU e delle OO..SS.. in apposita cassetta fornita dalla parte sindacale, da ubicare presso la portineria e la Sala Professori ; i materiali potranno essere prelevati liberamente da parte dei lavoratori.

6-Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro e dell'attività didattica , all'interno dell'Istituzione è consentito ai lavoratori di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).

7-Per le riunioni di RSU e ai terminali associativi OO..SS.. è consentito l'uso di un locale e di un armadio per la tenuta di materiali documentali.

8- E' garantito alle OO..SS.. l'accesso all'area riservata del sito dove sono pubblicati i verbali approvati degli Organi di governo dell'Istituzione.

9-Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente. Le RSU e i terminali associativi delle OO..SS., al fine della tutela dei diritti di singoli lavoratori, o di interessi collettivi, hanno facoltà di accesso ai relativi atti. Il rilascio della copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro 5 giorni dalla richiesta; ove la richiesta di accesso sia legata a sanzioni e procedure disciplinari il rilascio avviene di norma entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e comunque non oltre i 5 giorni totali. La parte Pubblica può proporre al soggetto richiedente, solamente in caso di forza maggiore, tempi di accesso agli atti diversi da quelli previsti nel presente comma. In quest'ultimo caso slitta la decorrenza dei termini a difesa.

Art.6

Informazione, programmazione degli incontri, sigla dei contratti, accordi di liquidazioni.

1- Le date e gli argomenti degli incontri sono concordati fra le parti. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dalla Parte pubblica, anche su richiesta delle RSU a maggioranza o dei dirigenti sindacali accreditati. La parte pubblica invierà di norma 5 giorni lavorativi prima dell'incontro, la convocazione completa dell' O d G, alle RSU e ai dirigenti sindacali accreditati. Le parti forniscono la documentazione relativa all'OdG almeno 3 giorni lavorativi prima di ciascun incontro.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni ne danno tempestiva comunicazione.

In mancanza della maggioranza della RSU la riunione deve essere rinviata.

Di ogni incontro viene redatto un verbale sintetico al termine della seduta.

2-La Parte pubblica trasmette di norma nel mese di novembre , e comunque a conclusione dell'attività di programmazione in applicazione di quanto previsto dallo statuto all'art.13, e

deliberato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, l'informazione preventiva, consegnando alla RSU e OO.. SS.. documentazione scritta ed esaustiva ai sensi dell'art. 6 del CCNL di comparto.

3-Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all'art.2 del presente contratto, ricevuta l'informazione preventiva può chiedere-entro 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni- un esame congiunto sulle materie oggetto di sola informazione. L'Amministrazione informa gli altri soggetti e procede, entro 7 giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro concordato fra le parti.

4-La Parte pubblica assicura la tempestiva informazione scritta su eventuali aggiornamenti, specifiche o modifiche, relativi all'informazione preventiva.

5-Dopo la consegna dell'informazione, la Parte pubblica e la parte sindacale al completo danno formalmente inizio alla trattativa e, concordamente, programmano nei successivi 60 giorni un congruo numero di incontri per concludere gli accordi sulle materie oggetto di trattativa elencate nell'art.6 del CCNL vigente. Le parti decorsi i 60 giorni dall'inizio effettivo e concordato delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto comunque, delle specifiche discipline fissate dal CCNL.

6-Gli incontri negoziali si concluderanno con accordi-intese di cui la Parte pubblica curerà l'affissione all'Albo. In caso di disaccordo nel previsto verbale devono risultare chiaramente le motivazioni delle diverse posizioni.

7-La Parte pubblica assicura la tempestiva comunicazione alla Parte sindacale dell'informazione successiva relativamente alle unità di personale utilizzato a qualsiasi titolo nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'Istituto e con risorse esterne, con indicazione degli obiettivi raggiunti.

8-Successivamente alla consegna dell'informazione successiva relativamente alle unità di personale utilizzato nelle attività e progetti, le liquidazioni accordate fra le parti saranno erogate di norma per tutto il personale entro il 31 gennaio.

La Parte pubblica si impegna a non erogare le risorse economiche destinate alle retribuzioni aggiuntive di tutto il personale, per le quali non esista già un accordo scritto.

Art.7

Tutela della salute nell'ambiente di lavoro


1-Considerato che la materia relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori non è soggetta a contrattazione le parti si impegnano a rendere concreti i rispettivi obblighi.

2-Le OO..SS.. si impegnano ad eleggere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti dal D. Lgs. 626/94 integrata con la legge 81 / 2008; l'Amministrazione del Conservatorio si impegna a dare concreta applicazione allo stesso decreto legislativo, in particolare per quanto concerne la valutazione del rischio (individuazione e rimozione dei rischi lavorativi presenti), informazione e formazione di tutti i lavoratori (Professori e T. A.), eliminazione delle barriere architettoniche.

Art.8

Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*

Le parti si impegnano a costituire il Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing* come previsto dall'Art. 19 del CCNL 16 / 2 / 2005.



Art.9

Pari Opportunità

Le parti si impegnano a costituire il Comitato Pari Opportunità come previsto dall'Art.17 del CCNL.

Letto approvato e sottoscritto

la Parte Pubblica rappresentata

dal Presidente Prof. Stefano Vinti

e dal Direttore M° Massimo Contiero

e

la Parte Sindacale rappresentata

dalla RSU

Prof. Francesco Andreatta

Cristina Marenzana

Prof. Massimo Somenzi

e dalle OO..SS. firmatarie il CCNL vigente

CISL

FLC CGIL

UNAMS

